

STATUTO

STATUTO NAZIONALE DEL MOVIMENTO E PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione politica denominata "Partito Animalista Italiano" ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e delle norme statuite dal codice civile. La sede legale è in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Armando Diaz, n.ro 142.

ART. 2 – STRUTTURA E SCOPO

Il "Partito Animalista Italiano" è un movimento politico animalista e ambientalista, fondato nella cultura e negli ideali della salvaguardia dell'ambiente, della difesa dei diritti animali, contro lo sfruttamento, la violenza e i maltrattamenti delle specie viventi, convinto che la nazione debba tutelare l'ambiente e il paesaggio così come debba tutelare il diritto alla vita e alla dignità delle specie viventi e della fauna. Il "Partito Animalista Italiano" è un movimento nazionale con un'organizzazione articolata, in spirito federativo ed autonomistico, in gruppi e sezioni regionali e locali. La sua natura autonoma di partito non consente la contestuale adesione dei propri aderenti ed iscritti ad altri Partito politici.

Per il perseguimento dei propri obiettivi, il "Partito Animalista Italiano", che ha come finalità quella di essere un movimento politico animalista e ambientalista, sostiene la partecipazione dei propri aderenti alle competizioni elettorali, e può altresì costituire una fondazione al fine di promuovere iniziative che rafforzino la sua azione organizzativa e consolidino la struttura, anche finanziaria, del movimento. Nel farlo l'Associazione dà mandato al Coordinatore Nazionale, espressione dell'indirizzo politico dell'Associazione, e al Comitato di Presidenza di mettere appunto un'ampia azione di visibilità che possa struttura tutti i mezzi di comunicazione accessibili, comprese le nuove tecnologie, sia le pagine web di www.partitoanimalista.it e www.partitoambientalista.it, a cui però si riconosce l'esclusività originale di portavoce dell'indirizzo dell'associazione e del Partito Politico.

ART. 3 – ADESIONE AL MOVIMENTO

Possono aderire al Movimento le donne e gli uomini che hanno compiuto diciotto anni d'età, non siano stati privati dei diritti civili e, previa richiesta di adesione al gruppo o sezione più vicino alla loro residenza, ne ottengono il consenso. Possono altresì aderire con analoghe modalità associazioni, gruppi e circoli, purchè autonomi da altri partiti. Sino alla celebrazione del I Congresso Nazionale le richieste di adesione, effettuabili anche per via telematica, sono esaminate dal Comitato di Presidenza nazionale che fissa anche la misura delle quote sociali. Ogni aderente ha diritto a contribuire al dibattito politico e culturale del Partito, alla formulazione dei suoi programmi nazionali e locali ed

alla partecipazione agli organi, secondo le norme del presente Statuto. Ogni aderente del Movimento, persona o associazione, contribuisce alla vita del Movimento con il pagamento di una quota annuale, da stabilirsi anno per anno, dal Comitato di Presidenza nazionale, quota di cui una parte è destinata a livello locale ed un'altra alla sede centrale. La qualità di associato viene meno per dimissioni scritte dell'interessato ovvero per deliberazione motivata del Comitato di Presidenza.

ART. 4 – ORGANI

Sono organi nazionali del Partito: il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale, il Coordinatore nazionale ed il Comitato di Presidenza. La durata in carica di ciascun organo è stabilita in due anni. Ove il Congresso nazionale sia rinnovato in un termine inferiore ai due anni, anche gli altri organi devono essere rinnovati.

ART. 5 – IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è l'organo deliberativo del Partito che, con metodo democratico, ne decide l'indirizzo politico e le questioni più rilevanti della vita interna. Inoltre elegge il Coordinatore nazionale ed i membri del Consiglio Nazionale secondo le modalità indicate dal successivo articolo. Il primo Congresso Nazionale è convocato entro un anno dalla costituzione del Movimento. Sino alla convocazione del primo Congresso Nazionale le nomine degli organi nazionali sono effettuate dal Comitato di presidenza, sentiti gli associati fondatori. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni due anni ed in via straordinaria quando lo richieda almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti il Consiglio nazionale.

ART. 6 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto dal Coordinatore Nazionale, dal Presidente onorario, qualora nominato dal Congresso Nazionale, dai già Coordinatori Nazionali, da membri in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al numero degli aderenti al Movimento e comunque con non meno di due rappresentanti per ciascuna Regione. Fanno parte del Consiglio Nazionale i Deputati, i Senatori, i Consiglieri Regionali ed i Consiglieri comunali e municipali aderenti al movimento. Il Consiglio nazionale è, entro la linea fissata dal Congresso, l'organo di attuazione dell'indirizzo politico del Partito. Esso è convocato dal Coordinatore nazionale almeno due volte l'anno ed è presieduto dal Membro più anziano del Consiglio Nazionale o dallo stesso Coordinatore nazionale. Elegge il Comitato di Presidenza con la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 7 – IL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Coordinatore Nazionale che lo presiede, dal Presidente Onorario e può cooptare sino a sette membri, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, agisce per il funzionamento della sede centrale del movimento, nonché degli Uffici Propaganda, Studi e Formazione, Organizzazione ed Enti Locali e del sito internet dell'Associazione. Il Comitato di Presidenza attua la linea politica fissata dal Congresso e gli indirizzi del Consiglio Nazionale che sono rappresentati nella

figura del Coordinatore nazionale che ha e rappresenta la linea politica del Partito; sovrintende all'organizzazione del Partito e mantiene i contatti con le altre forze politiche e con i partiti; nomina, su proposta del Coordinatore nazionale, il Tesoriere, che ne è membro di diritto e che è tesoriere del Partito a livello generale.

ART. 8 – IL COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale è eletto dal Congresso tra i candidati presentati da un quinto dei delegati. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento, convoca e presiede il Comitato di Presidenza, dirige e coordina l'attività del Movimento. Egli ha inoltre la rappresentanza legale e giudiziaria del Partito, nonché il potere di compiere tutti gli atti di ordinarie e straordinaria amministrazione, che si rendano necessari per l'espletamento dell'attività amministrativa del Movimento. Egli presiede il Consiglio Nazionale, coordina l'attività del Comitato di Presidenza, provvede all'organizzazione degli uffici centrali del Movimento e redige il bilancio annuale. In via straordinaria il Coordinatore nazionale prima della convocazione di nuovo congresso nazionale, può essere nominato ad interim dal Comitato di presidenza, tra i componenti dello stesso, e sino alla nomina del congresso di nuovo coordinatore agisce nel pieno delle sue funzioni.

ART. 9 – DELIBERE

Ove non sia diversamente stabilito dal presente Statuto, gli organi del Movimento deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10 – GRUPPI E SEZIONI: POTERI RAPPRESENTATIVI E GESTORI

I gruppi e le sezioni del Partito nelle diverse realtà territoriali hanno autonomia organizzativa e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale relativamente alle attività ad essi collegate, nel rispetto dei principi e degli ideali fissati dal presente Statuto. La rappresentanza legale e giudiziaria ed il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendano comunque necessari per l'espletamento dell'attività amministrativa del Movimento, competono al Coordinatore Nazionale, come specificato al precedente art. 9. Le sedi locali sono fissate per la costituzione secondo le seguenti modalità: -- Minimo di 5 iscritti PER SEDE CITTADINA; -- Minimo di presenza in 5 paesi o almeno 25 iscritti PER SEDE PROVINCIALE (previa delibera del Comitato di presidenza e/o istituzione di congresso provinciale); -- Minimo di presenza in 2 province o almeno 50 iscritti PER SEDE REGIONALE (previa delibera del Comitato di presidenza e/o istituzione di congresso provinciale).

ART. 12 – FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Il finanziamento del Partito è costituito dai proventi del tesseramento, da eventuali donazioni e dal elargizioni, nonché da entrate connesse allo svolgimento di attività aventi carattere economico. Il patrimonio è costituito dall'insieme dei proventi della sede centrale e da eventuali beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per donazione o per acquisto. Non potranno essere

distribuiti utili o avanzi di gestione, neppure indirettamente, né fondi, riserve o capitale, salvi gli obblighi di legge.

ART. 13 – SCIoglimento E NOMINA LIQUIDATORI

Lo scioglimento del Partito può essere deciso dal Congresso Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti che con la medesima maggioranza nomina uno o più liquidatori, anche se il Comitato di Presidenza e lo stesso Coordinatore nazionale possono apporre per non più di due volte consecutive il proprio diritto di veto, inficiando la votazione e rimandando ad altra votazione la decisione. Il patrimonio residuo potrà essere devoluto, a termine di legge, secondo quanto stabilito dal Congresso stesso.

ART. 14 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere modificato da un Congresso Nazionale appositamente convocato e con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, anche se il Comitato di Presidenza e lo stesso Coordinatore nazionale possono apporre per non più di una il proprio diritto di veto, inficiando la votazione e rimandando ad altra votazione la decisione.

ART. 15 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove insorga tra gli associati e l'Associazione controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione delle norme statutarie, la soluzione sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuno dei contendenti, il terzo dai due arbitri nominati dalle parti, ovvero ove non sussista accordo, dal Presidente del Tribunale di Nola (NA). Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo entro 90 giorni.

FIRMATO